

R.G. //2022 fall.



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Paola Di Francesco	Presidente
dott.ssa Sofia Gancitano	Giudice relatore
dott.ssa Benedetta Barbera	Giudice

nel procedimento *ex art. 182-bis* co. 6 l.fall. rubricato al n. _____ promosso da _____
(in persona del _____),
legale rappresentante _____ rappresentata e _____
difesa dagli A _____ nis
e _____, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti _____
_____), ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista l'istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti, *ex art. 182-quinquies* co. 3 l.fall., depositata data _____ (in seguito, anche _____) contestualmente al ricorso depositato il _____ ai sensi dell'art. 182-*bis* co. 6 l.fall., avente ad oggetto l'apertura della procedura di preaccordo di ristrutturazione dei debiti;

PREMESSO

- che con ricorso *ex art. 182-bis* co. 6 l.fall., depositato in data _____ (in seguito, anche _____) ha chiesto l'apertura della procedura di preaccordo di ristrutturazione dei debiti, l'assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito dell'accordo e della documentazione prevista dalla citata disposizione, nonché l'emissione di decreto che disponga il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati;
- che la ricorrente ha chiesto, altresì, l'autorizzazione a contrarre in via d'urgenza finanziamenti prededucibili, ai sensi dell'art. 182-*quinquies* co. 3 l.fall.;
- che _____ ha dedotto nel ricorso *ex art. 182-bis* co. 6 l.fall. la sussistenza di serie trattative con i creditori che rappresentano il 66,9% dei crediti, finalizzate ad addivenire alla stipula di un accordo di ristrutturazione dell'esposizione debitoria esistente alla data del 30.09.2021;

- che, verificato il deposito dell'autocertificazione della Società in ordine alla pendenza della trattativa e il contenuto dell'attestazione del professionista dott. [redacted], (docc. 22 e 21 allegati al ricorso), con decreto depositato in data odierna, da intendersi qui richiamato *per relationem*, il Tribunale ha fissato l'udienza del 10.03.2022 ai fini dell'accertamento dei presupposti della stipulazione *in itinere* dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di [redacted];
- che la "Manovra Finanziaria" e il collegato "Progetto di Riorganizzazione Finanziaria", esposti nei documenti allegati al *term sheet* inviato dalla ricorrente ai creditori con i quali sono in corso le trattative (doc. 9 allegato al ricorso *ex art. 182-bis* l.fall.), prevedono la prosecuzione dell'attività della Società sulla base del piano industriale 2021-2025 e l'accesso a nuova finanza nelle forme previste dagli artt. 182-*quater* e 182 *quinquies* co. 3 l.fall.;
- che la debitrice ha evidenziato la necessità di ottenere l'autorizzazione a contrarre in via d'urgenza finanziamenti prededucibili per un importo complessivo di €. 15 Mln, ai sensi dell'art. 182 *quinquies* co. 3 l.fall. e la conferma della natura prededucibile dei crediti derivanti dai rapporti bancari intrattenuti con [redacted] e [redacted] (linee di credito a breve termine per smobilizzo sbf concesse da [redacted], con accordato pari a € 6.970.000,00, e linee di credito a breve termine ad uso promiscuo (anticipo fatture/sbf) concesse da [redacted], con accordato iniziale pari a €. 6.306.000,00);
- che, per le ragioni già espresse nel decreto *ex art. 182-bis* co. 7 l.fall., la pendenza della procedura di concordato preventivo non appare di ostacolo all'accoglimento dell'istanza in esame, in quanto la quasi totalità dei creditori concordatari tuttora insoddisfatti ha manifestato per iscritto un assenso del seguente tenore: "–fermi e impregiudicati i Crediti Concorsuali Concordatari Residui e le rispettive garanzie nonché ogni ulteriore credito nei confronti della Società e relative garanzie, con ogni più ampia riserva di far valere ogni rimedio di legge e di contratto e ferma ogni ragione e azione nei confronti della Società e di terzi – acconsente che sia dichiarata la chiusura della Procedura di Concordato Preventivo della Società anche in difetto del preventivo integrale soddisfacimento dei propri Crediti Concorsuali Concordatari Residui", subordinando detto assenso proprio alla emissione del provvedimento *ex art. 182-quinquies* co. 3 l.fall. entro il 15.03.2022 (cfr. docc. *sub* 6 allegati al ricorso);
- che [redacted] ha prodotto un Piano Interinale, valido sino ad aprile 2022, oggetto della relazione redatta dal professionista attestatore dott. M. [redacted] e allegata al ricorso *ex art. 182-bis* l.fall. (doc. 21), da cui si evince che verosimilmente la prosecuzione della continuità aziendale, sino all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-*bis* l.fall., non determinerebbe un pregiudizio per i creditori, ma incrementerebbe le aspettative di soddisfo dei medesimi;
- che il Professionista attestatore ha confermato la sussistenza del rischio concreto e attuale che il mancato pagamento in tempi rapidi dei debiti scaduti, pari a €. 15 Mln alla data del 31.12.2021, comprometta la continuità operativa della Società, così pregiudicando *in radice* la ristrutturazione dei debiti funzionale alla realizzazione del nuovo Piano Industriale 2021-2025;

- che infatti sussiste il pericolo che, tra il deposito del preaccordo e l'omologa dell'accordo di ristrutturazione, i fornitori di beni e servizi interrompano le forniture, determinando un grave e irreparabile pregiudizio per la società e i suoi creditori, i quali non vedrebbero soddisfatte le loro pretese, a causa della inevitabile stasi dell'attività d'impresa, qualora non avesse accesso alla finanza urgente;
- che il Piano Interinale fa perno, oltre che sulla prosecuzione delle linee di credito già in essere, sull'accesso a nuovi finanziamenti ai sensi dell'art. 182-*quinqies* co. 3 l.fall, oggetto della presente istanza per l'importo complessivo di € 15 Mln, che verranno erogati a al fine di garantirne la continuità operativa;
- che l'autorizzazione a contrarre in via d'urgenza tale finanziamento prededucibile rappresenta, per gli stessi Creditori Finanziari (), con i quali è in corso la trattativa, condizione sospensiva ai fini della manifestazione del consenso alla "chiusura" della procedura di concordato preventivo (doc. 6 allegato al ricorso *ex art. 182-bis* l.fall.);
- che il finanziamento urgente prededucibile, in relazione al quale è chiesta l'autorizzazione, ammonta a € 15 Mln, di cui:
 - o € 12 Mln erogati da successivamente all'autorizzazione del Tribunale e comunque non oltre il 31.3.2022, nei tempi, con le modalità e alle condizioni di seguito indicati:
 - interessi 9% su base annua, di cui 4% cash e 5% PIK; Upfront Fee del 2%;
 - rimborso integrale del capitale alla prima tra le due seguenti date: (i) erogazione della nuova finanza ai sensi dell'art. 182-*quater* l.fall. e (ii) il 30.09.2022;
 - deposito del preaccordo presso il Tribunale di Rovigo ed emissione del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 182-*quinqies* l. fall., con conseguente conferma della prededucibilità dei crediti nascenti da tale finanziamento;
 - sottoscrizione di idonea documentazione contrattuale di gradimento del finanziatore, contenente, oltre ai termini e alle condizioni indicati nel *term sheet*, le usuali previsioni contrattuali per tale tipologia di operazioni;
 - apposizione di condizione risolutiva correlata all'eventuale rigetto dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
 - o linea di credito commerciale per anticipo riba e fatture Italia fino a € 3 Mln concessa da ei tempi e alle condizioni di seguito indicati:
 - ammontare accordato: € 4 Mln (di cui € 3 Mln in via immediata e € 1 Mln successivamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione);
 - anticipo riba 100%; anticipo fatture 80%; concentrazione su singolo cliente: 40%; totale giorni di credito: 120; *no intercompany*; no GDO;
 - interessi e commissioni: tasso anticipo 5,60%; cdf 0,50% trimestrale;
 - scadenza: durata annuale con rinnovo automatico, in assenza di eventi rilevanti (da definire);

- rapporto sospensivamente condizionato (i) al deposito del preaccordo ai sensi dell'art. 182-*bis* co. 6 l. fall. avanti il Tribunale di Rovigo, (ii) all'intervenuta autorizzazione ai sensi dell'art. 182-*quinqies* co. 3 l.fall., limitatamente all'importo di €. 3 Mln, con seguente conferma della prededucibilità dei crediti nascenti da tale finanziamento e (iii) all'omologa dell'accordo di ristrutturazione limitatamente al residuo importo di €. 1 Mln, da erogare ai sensi dell'art. 182-*quater* l.fall.
- che, accanto ai predetti apporti di _____ e di _____, il Piano Interinale (coerentemente con il Piano Industriale e la Manovra Finanziaria) prevede il mantenimento (i) dell'operatività delle linee a breve termine per smobilizzo sbf in essere concesse da _____ l., con accordato pari ad €. 6.970.000 e (ii) dell'operatività delle linee a breve termine ad uso promiscuo (anticipo fatture/SBF) in essere con _____, con accordato iniziale pari ad €. 6.306.000;
- che, quanto alla destinazione dei finanziamenti di cui è stata chiesta l'autorizzazione in parola, si osserva:
 - il finanziamento sarà impiegato per soddisfare i debiti maturati nei confronti dei fornitori di materia prima, dei servizi di trasporto della materia prima e del prodotto trasformato, del servizio di macinazione del grano, del materiale sussidiario (ad es. imballi) e nei confronti dei dipendenti (pagina 13 del ricorso);
 - solo _____, soggetti interessati a intervenire nell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-*bis* l.fall., si sono dimostrati disponibili a sostenere finanziariamente la Società in via d'urgenza, sicché _____ non è in grado di reperire *aliunde* tali finanziamenti;
 - in caso di mancato ottenimento dei finanziamenti in parola, si profilerebbe per _____ il pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile rappresentato dalla paralisi dell'attività d'impresa, dovuta all'interruzione delle forniture da parte di fornitori di materie prime, di energia e di servizi (particolarmente, ma non solo, di macinazione e di trasporto), non potendo la ricorrente far fronte con le sole proprie risorse generate dalla continuità aziendale ai costi e alle spese urgenti, e in particolare ai debiti scaduti maturati nei confronti di alcuni fornitori di beni e servizi essenziali e dei dipendenti;
- che il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett d), l.fall., verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, ha attestato che il finanziamento richiesto è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, ancorché egli stesso abbia raccomandato un attento monitoraggio, avendo definito "particolarmente sfidanti" le previsioni economiche elaborate sino all'aprile 2022 (pagina 179 della relazione *sub* doc. 21 allegato al ricorso);
- che il Tribunale non reputa necessario sentire i principali creditori, in quanto: (i) per i Creditori Finanziari l'autorizzazione oggetto dell'istanza *ex* art. 182-*quinqies* l.fall. si pone come condizione sospensiva alla prestazione del consenso alla "chiusura" del concordato preventivo "anche in difetto del preventivo integrale soddisfacimento" dei relativi crediti concordatari residui; (ii) _____, anch'essa informata della richiesta di accesso alla finanza urgente

